LEGISLATURA II — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1957

# COMMISSIONE VI

### ISTRUZIONE E BELLE ARTI

### CXVII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1957

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GOTELLI ANGELA

PAG.

Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1233
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Buzzi ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nel concorso per titoli ed esami e per soli titoli di di- rettore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (2647);	
Di Giacomo ed altri: Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948. n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso <i>B</i> -3 (2072);	
D'Ambrosio: Conferimento direzioni didat- tiche (2737);	
Viola ed altri: Modifica alla lettera b) del- l'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (1872);	
Colasanto ed altri: Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica (2414)	

INDICE

		PAG.
Lozza	1236, 1240,	1241
DE LAURO MATERA ANNA		1236
MARZANO		1236
VILLELLI		1237
FRANCESCHINI FRANCESCO		1237
COLASANTO		1237
DAL CANTON MARIA PIA .		1237
PITZALIS	1237,	1241
ERMINI		1238
TESAURO		1238
COTTONE		1239
Scaglia, Sottosegretario di		
$pubblica\ is truzione$	1239, 1240,	1241
Badaloni Maria		1241
Rossi Paolo		1241

#### La seduta comincia alle 10.

BUZZI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Colasanto partecipa alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, per la discussione della proposta di legge n. 2414, di cui è proponente.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nel concorso per titoli ed esami e per soli titoli di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (2647); dei deputati Di Giacomo ed altri: Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso B-3. (2072); del deputato D'Ambrosio: Conferimento direzioni didattiche. (2737); dei deputati Viola ed altri: Modifica alla lettera b) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (1872); dei deputati Colasanto ed altri: Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. (2414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 » (2647), D'Ambrosio. « Conferimento direzioni didattiche » (2737), Viola ed altri: « Modifica della lettera b) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 » (1872); Di Giacomo ed altri: « Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso B-3 »; Colasanto ed altri: « Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica » (2414).

Come gli onoievoli colleghi ricordano, la Commissione, all'inizio della discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno nominò un Comitato ristretto composto dai deputati Buzzi, Cottone, D'Ambrosio, Franceschini Francesco e Lozza, al quale diede l'incarico di formulare un testo unificato delle

proposte di legge in esame, da sottoporre, poi, all'approvazione della Commissione.

Poiché il Comitato ha proceduto alla formulazione e alla distribuzione del testo unificato, prego il relatore, onorevole Buzzi, di riferire su di esso.

BUZZI, Relatore. Secondo l'incarico ricevuto dalla Commissione, il Comitato ristretto ha cercato di trovare una soluzione che potesse tenere presenti le varie richieste contenute nelle proposte di legge esaminate. Il testo formulato segue, in linea di massima, la proposta di legge n. 2647, tenendo fermi i criteri fondamentali, che mi accingo ad illustrare, sui quali è basata la sanatoria che, col provvedimento, vogliamo disporre.

Il primo punto consiste nel rendere ad esautimento le graduatorie dei concorsi direttivi nei limiti del punteggio di sette decimi, ad eccezione dei combattenti, per i quali si prevede un minimo di sei decimi. Nel disporre questa norma, il Comitato ha inteso adeguarsi a criteri già adottati per altri concorsi a posti di insegnante e di preside, nello stesso tempo, ha inteso accogliere le richieste di estendere la graduatoria del concorso per titoli ed esami fino a coloro che hanno riportato la media di sette decimi, e del concorso per titoli fino a coloro che hanno riportato un punteggio corrispondente.

L'estensione della graduatoria ad esaurimento ai combattenti, che hanno riportato una votazione media di sei decimi, trova la sua giustificazione nel fatto che, per i concorsi dei maestri e dei professori, banditi immediatamente dopo la guerra, già era stata approvata tale media ai fini dell'esaurimento delle graduatorie. Tale criterio fu seguito, del resto, anche nei concorsi per i presidi. Ora, poiché all'epoca in cui il legislatore stabilì queste norme, i concorsi per posti direttivi non erano stati ancora banditi, la proposta dell'onorevole Viola - che intende, appunto, estendere ai direttori didattici l'esaurimento della graduatoria fino al punteggio minimo di sei decimi mi sembra possa essere accolta.

Il Comitato ristretto si è posto, poi, la domanda se sia, conveniente tenere per lungo tempo in sospeso delle graduatorie già dichiarate ad esaurimento, mantenendo in posti di direttore didattico del personale incaricato. La risposta è sembrata ovvia: si è ritenuto opportuno anticipare al massimo le nomine, venendo incontro in tal modo alla proposta del collega D'Ambrosio, intesa ad accelerare le nomine in ruolo di quei direttori didattici già inclusi in una graduatoria ad esaurimento, in base alla legge n. 705.

Naturalmente l'accelerazione delle nomine verrà applicata non soltanto alla categoria di concorrenti prevista dalla proposta di legge D'Ambrosio, ma nei riguardi di tutti e quattro i concorsi, onde consentire all'amministrazione di coprire il ruolo dei direttori didattici entro 3 anni e, conseguentemente, affidare la scuola interamente al personale di ruolo.

Al tempo stesso il Comitato ristretto ha doverosamente tenuti presenti gli impegni già esistenti verso i concorsi in atto: concorso normale per 400 posti e concorso speciale riservato per quel personale che già ha avuto un incarico direttivo per almeno 3 anni e che è in possesso di titolo di studio universitario.

A questo punto il Comitato ristretto propone alla Commissione un procedimento inteso a garantire la possibilità di nominare, col 1º ottobre 1958, i 400 vincitori del concorso normale per titoli ed esami – le cui prove scritte sono già state espletate e le cui prove orali sono previste per la primavera prossima – in modo che contemporaneamente l'amministrazione avrebbe a disposizione un'aliquota di posti da consentire il completo esaurimento del concorso in questione e di quello denominato B-3.

Il concorso speciale riservato si trova a questo punto: col 29 ottobre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle domande; ora dovrà passare un certo tempo per accertare se tutti i richiedenti sono in possesso dei requisiti per parteciparvi, dato appunto che si tratta di concorso speciale e riservato. Ora, se si vuole veramente anticipare al massimo l'espletamento di questo concorso, le prove scritte ed orali dovranno aver luogo nell'estate del 1958.

A questo proposito, il Comitato ha ritenuto di proporre che le nomine per il concorso speciale riservato avvengano col 1º ottobre 1959.

C'è da considerare che i partecipanti al concorso speciale riservato sono in gran parte interessati anche alla graduatoria ad esaurimento dei concorsi del 1947-48, di cui stiamo trattando; ragion per cui l'immediato esaurimento di questa graduatoria risponde anche ad un criterio di logica, perché è evidente che coloro che rientreranno in quest'ultima graduatoria saranno esonerati da una ulteriore prova.

È chiaro che il mio ragionamento, che è poi quello del Comitato ristretto, ha la sua validità solo in quanto si accetti da parte della Commissione il criterio della graduatoria ad esaurimento. Aggiungerò, a conforto di eventuali perplessità, che la posticipazione delle nomine per i partecipanti al concorso speciale

riservato non viene a danneggiare i giovani o altre categorie, poiché si tratta di concorso speciale i cui termini, per giunta, sono già scaduti.

Se la Commissione accetta questo criterio, allora, non dovendo rendere disponibili al 1º ottobre 1958 neanche i 350 posti del concorso speciale riservato, perché essi dovranno essere messi a disposizione soltanto col 1º ottobre 1959, sarà possibile accettare anche la proposta per l'accelerazione delle nomine. Così facendo, nel 1959 noi avremo nell'organico della scuola elementare tutti i posti di direttore didattico occupati da titolari, avendovi immesso anche 400 giovani, selezionati attraverso il concorso normale, lasciando altresì ancora possibilità per altri futuri concorrenti: possibilità derivanti da istituzione di nuovi posti o da vacanze per collocamenti a riposo.

Per poter esattamente valutare la portata delle nostre proposte, è necessario rifarci alla situazione di fatto dalla quale dobbiamo partire e che dobbiamo sanare, perché è proprio questo l'argomento determinante. Non sarebbe certo il miglior modo di procedere se trascurassimo di considerare uno stato di cose, determinato da una serie di circostanze ben note.

Passando alla illustrazione dei singoli articoli, ho ben poco da aggiungere. L'articolo 1, ripreso integralmente dalla proposta n. 2647, stabilisce la norma per l'ammissione alle prove orali dei combattenti che, avendo riportato nelle prove scritte sei decimi, non vi erano stati ammessi. Con l'articolo 2 si provvede a sanare alcune situazioni attinenti il riconoscimento del diritto a beneficî combattentistici. A questo proposito dirò che, nella proposta da me firmata, mi riferivo soltanto ad un gruppo di candidati che, dopo essere stati dichiarati vincitori, erano poi stati depennati dalla graduatoria in sede di controllo, perché non avevano presentato nei termini prescritti la dichiarazione integrativa. L'onorevole Lozza mi ha fatto presente che anche un gruppo di partecipanti al concorso B-4 si trova nella identica situazione, ed io non ho alcuna difficoltà a che sia esteso anche a costoro il beneficio.

L'articolo 3 rispecchia, entro i limiti del possibile, la proposta del collega D'Ambrosio.

L'articolo 4 non subisce mutamenti, perché si limita ad estendere l'esaurimento della graduatoria a coloro che hanno riportato la media dei sette decimi. L'articolo 5 estende l'esaurimento della graduatoria a coloro che hanno riportato la media del 7 nel concorso per titoli. L'articolo 6 è il testo della proposta Viola.

L'articolo 7 è il nucleo della proposta Colasanto. Il Comitato ristretto ha rilevato come la proposta Colasanto non fosse sanatoria dei concorsi passati, ma un fatto nuovo; tuttavia, ha ritenuto di inserire quest'articolo, che accoglie solo in parte la proposta Colasanto e prevede un concorso per titoli e per esami a 100 posti, che dovrebbe svolgersi secondo le norme del concorso speciale riservato bandito di recente, ai sensi della legge n. 89. Naturalmente questo concorso non dovrebbe essere bandito subito; la proposta impegna soltanto l'amministrazione della pubblica istruzione a bandire un concorso per 100 posti non appena avrà i posti disponibili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Concordo con la relazione svolta dall'onorevole Buzzi. Debbo aggiungere che la sola via per arrivare alla direzione didattica deve essere quella del concorso. È evidente che se i concorsi fossero stati banditi in tempo utile, oggi non ci saremmo trovati di fronte alla necessità di una sistemazione con carattere di sanatoria. Quindi, d'ora in avanti, per il bene della scuola, si bandiscano e si espletino in tempo ragionevole i concorsi necessari.

Ora, la necessità assoluta è quella della sistemazione, sistemazione più larga possibile. Ma chi dobbiamo sistemare? Dobbiamo sistemare, innanzitutto, le direzioni didattiche con personale valido. E quale è questo personale valido, che possa dare effettive garanzie? Secondo me, è il personale che ha riportato la media del sette. E la media del sette, secondo il normale criterio da tutti accettato, è quella che si ottiene facendo la media del punteggio riportato nelle prove scritte e in quelle orali. Per esempio, 8 agli scritti e 6 agli orali, o viceversa.

Senonché, nel caso dei concorsi per direttore didattico, avviene un fenomeno stranissimo, perché i punti non hanno lo stesso valore per lo scritto e per l'orale, per cui il candidato il quale abbia riportato 6 allo scritto e 8 all'orale, pur ottenendo una media matematica di 7, resta escluso a causa di un calcolo strano e illogico, in base al quale il 6 dello scritto non ha lo stesso valore del 6 riportato all'orale. Così stando le cose, è chiara la necessità di modificare questo modo di calcolare i punteggi, perché in tal maniera ci sono dei candidati che non raggiungono la voluta media del sette per appena pochissimi millesimi di punti.

Ora, è evidente che noi non dobbiamo partire dalla considerazione di questioni individuali, bensì dalla questione generale. Noi dobbiamo sistemare la scuola nel miglior modo possibile. Giustizia per tutti non può essere fatta, siamo d'accordo: ma perché non cerchiamo di arrivare ad una sanatoria generale, dalla quale forse nessuno resterebbe escluso? Mi si dirà che proprio per questo sono stati banditi dei concorsi speciali. D'accordo; ma non dobbiamo dimenticare che anche nei concorsi ordinari si è tenuto il dovuto conto dei meriti combattentistici, che io non voglio certo disconoscere, e quindi i combattenti hanno avuto facilitazioni e nei concorsi speciali e in quelli ordinari.

Allora, io vorrei rivolgere ancora un appello alla Commissione: perché non risolviamo il problema nella sua interezza? Basterebbe sostituire i trentacinque cinquantesimi con trenta cinquantesimi.

Naturalmente, io mi limito soltanto a pregare la Commissione di voler meditare un poco sulla situazione: come ho già detto, sono d'accordo con ciò che è stato fatto dal Comitato ristretto, perché ha provveduto a dare una sistemazione dignitosa alla scuola e ai singoli. La mia preghiera è mossa dal desiderio di venire incontro anche a quelle poche unità che da questa sistemazione resterebbero fuori a causa del calcolo complicato della media. Si tratterebbe di apportare leggere modifiche al testo predisposto, ma è questione che potrebbe essere risolta in questa stessa seduta.

Comunque, ripeto ancora una volta, la sistemazione che il Comitato ha predisposto è già buona.

DE LAURO MATERA ANNA. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Lozza e pertanto non ripeterò le sue argomentazioni. Mi limiterò a pregare caldamente i colleghi perché vogliano fermare la loro attenzione sulla opportunità di procedere a quella lieve modifica suggerita dall'onorevole Lozza, in modo che la situazione esistente sia interamente sanata, senza lasciare strascico alcuno.

MARZANO. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Lozza e affermo anch'io la necessità che il legislatore provveda a riformare i criteri relativi al calcolo del punteggio.

Per quanto riguarda la sistemazione dei direttori didattici, debbo dire che, se è vero che nel legiferare non bisogna lasciarsi trasportare troppo dal sentimento, è però opportuno non ispirarsi neppure a criteri diametralmente opposti. Ora, mi sembra paradossale abbandonare al proprio destino della gente che per 8 o 10 anni ha espletato in modo lodevole il proprio compito. Abbiamo proceduto a tante sanatorie e non mi pare davvero questa la più nociva.

LEGISLATURA II — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1957

VILLELLI. Sono d'accordo con l'onorevole Lozza, ma mi domando perché egli non abbia sollevato le sue osservazioni in sede di Comitato ristretto, tanto più che esse sono di natura tecnica. O, forse, le osservazioni sono state sollevate e il Comitato, avendovi ravvisato ostacoli di natura giuridica o di altra natura, non ha ritenuto di far propria la proposta testé formulata dall'onorevole Lozza?

Nella sostanza, tuttavia, sono favorevole a quanto proposto dall'onorevole Lozza.

FRANCESCHINI FRANCESCO. La giusta domanda dell'onorevole Villelli merita una immediata risposta, che io ritengo di poter dare, avendo fatto parte del Comitato ristretto.

Le valutazioni che noi abbiamo fatto nel lavoro accurato di cesello e di adattamento sono state di carattere tecnico e amministrativo insieme. Non che noi ci siamo nascosti l'un l'altro il problema esistente, che vogliamo sanare a dieci anni di distanza. Tutt'altro. Abbiamo detto tutto quel che c'era da dire, ma nella discussione e nel lavoro è prevalso il criterio tecnico-amministrativo, che ci ha condotti alla formulazione di un testo severo, sì, ma che non può non essere riconosciuto come una sanatoria tecnico-amministrativa equa per tutti. E non ne siamo scontenti.

Tuttavia, in sede di Commissione deliberante, il Comitato ristretto ha altre cose da dire: deve, cioè, presentare come riserva quelli che sono stati i suoi pensieri nel corso del lavoro di stesura del testo emendato. E i suoi pensieri sono questi.

Noi siamo chiamati a sanare non una situazione in sè, ma una serie di errori che sono stati compiuti dal Ministero. Come è possibile? Io credo che, nella nostra esperienza dodecennale, non ci siamo mai trovati di fronte ad un concorso che, dopo 9 o 10 anni, non sia stato concluso! Ouesta è la prima osservazione che fa l'opinione pubblica, questa è l'osservazione che facciamo un po' anche noi, che siamo rappresentanti dell'opinione pubblica e che dobbiamo prendere una decisione. È un concorso che possiamo definire unico nel suo genere: è un concorso che trovava, nel 1948, elementi nuovi, i quali oggi, nel 1957, sono ormai provati da lunghi anni di esperienza didattica sul piano direttoriale. È un concorso, quindi, che non va sanato soltanto da un punto di vista tecnico-amministrativo, come invece abbiamo fatto noi, non permettendoci di stabilire o di discutere o di risolvere punti che pure sono di pertinenza della Commissione. Esso è anche un concorso che va sanato da un punto di vista scolastico e da un punto di vista umano e sociale: da un

punto di vista propriamente politico, nel senso più ampio della sua accezione.

E allora come è possibile discettare, in una sanatoria, sul decimo o sul quinto di voto? Specie poi ove si consideri che vi sono dei direttori didattici che occupano la loro cattedra de 5, 6, 7 anni e forse più? Gente come costoro che si vede esclusa per un decimo di voto da un'ammissione che ormai tutti si attendono?

Se dobbiamo concludere questo concorso, concludiamolo del tutto, tanto più che tutti siamo persuasi del ragionamento che abbiamo fatto allorquando si è votato l'articolo 7 della legge n. 1440: siamo, cioè, persuasi che si tratta di gente capace, che lo ha dimostrato dirigendo. Siamo persuasi, cioè, che non occorre più discettare sulle particolarità dei loro esami e che, accertato il loro esito favorevole, dobbiamo invece procedere ad una valutazione di carattere generale e dichiarare finalmente chiusa questa vertenza – poiché è diventata una vertenza – nella quale non si potrebbe proprio dire che il Ministero ha tutte le ragioni e i candidati tutti i torti.

Ecco perché anch'io – e parlo a titolo personale – sarei disposto ad una sanatoria che non tenesse conto soltanto degli elementi tecnico-amministrativi, come si è fatto in sede di Comitato ristretto, ma che, tenendo conto anche di altri elementi – quelli enunciati dal collega Lozza e sui quali tutti, ritengo, siamo d'accordo – concludesse la sanatoria in modo più ampio.

COLASANTO. Sarei d'accordo con la proposta dell'onorevole Lozza, ma non bisogna dimenticare che questo progetto unificato ha tenuto conto di una certa economia dei posti disponibili. È evidente, quindi, che, se ci allarghiamo oltre misura, verremo in pratica a privare altri di queste possibilità. Si rende, perciò, necessario, a mio avviso, trovare un altro sistema che non danneggi i futuri concorrenti. In questo caso sarei senz'altro d'accordo. Diversamente mi sembra opportuno non scostarci troppo dal testo formulato.

DAL CANTON MARIA PIA. Sono senz'altro favorevole all'ammissione di coloro che abbiano riportato la media dei sette decimi, così come sono d'accordo con l'onorevole Lozza, se è esatto il suo ragionamento in ordine al calcolo del punteggio.

PITZALIS. Sono favorevole al testo concordato, così come sono favorevole all'estensione proposta dall'onorevole Lozza, purché si metta finalmente punto per sempre. E, occorrerebbe contemporaneamente discutere una legge la quale esaminasse le nuove condizioni e le nuove norme per fare questi esami.

Ma, intanto, noi, che cosa facciamo? Noi ci preoccupiamo di sanare una situazione di fatto creatasi in seguito a concorsi che risalgono a diversi anni fa, concorsi regolati da norme di legge. Vale a dire che noi instauriamo una prassi che non ha precedenti: facciamo dei concorsi secondo precise norme di legge e poi, in base ai risultati ottenuti, facciamo nuove norme per fare rientrare fra i vincitori del concorso coloro che, in base alle norme originarie, ne erano stati esclusi.

Non mi pare che sia un sistema giusto! Se vogliamo, modifichiamo pure le norme per la valutazione delle prove scritte, per evitare le discrepanze lamentate dall'onorevole Lozza, ma non discutiamo dei risultati del concorso, per favorire coloro che non lo hanno vinto! E qui, per di più, si parla di concorsi svolti sotto un regime di norme particolari! Questa è una vera ingiustizia.

Noi dobbiamo preoccuparci, allora, di ben altre considerazioni. Per esempio, se vi è un direttore che regge una direzione da dieci anni e in questo frattempo non ha partecipato a nessun concorso, costui ha diritto di essere nominato, così come noi vogliamo fare nei riguardi di quanti, avendo partecipato ad un concorso, non lo hanno vinto. Maturo deve essere dichiarato quel direttore che da dieci anni o da sette regge con soddisfazione generale una direzione didattica. I concorsi debbono essere regolati da norme di legge. Modifichiamo pure tali norme, ma non i risultati dei concorsi !

Comunque, ripeto che non sono contrario al provvedimento; mi limito ad avvertire che in tal modo noi instauriamo un andazzo che è contro il diritto positivo. Ed è di questo, secondo me, che dobbiamo preoccuparci. La legge D'Ambrosio non ha aperto nessuna falla, perché essa si riferiva ad un concorso per esame e per titoli, espletato secondo le norme che regolano i concorsi. E non è certo la prima volta che sono assunti candidati risultati idonei in concorsi normali.

È, invece, tutto il sistema che preoccupa la nostra coscienza, perché è evidente che, nonostante quel che facciamo e che faremo, vi sarà sempre qualcuno la cui aspettativa sarà delusa.

Quindi, si ponga fine a questo sistema e si cerchi di sanare la situazione, ma con soddisfazione di tutti.

ERMINI. Mi pare doveroso manifestare la mia opinione personale in proposito, sia pure per arrivare ad una conclusione favorevole.

Dobbiamo innanzitutto riconoscere che proposte del genere contengono delle affermazioni che scardinano i principi elementari del diritto. Ora, con legge si può far tutto, ma non si possono sovvertire i principi del diritto! E noi, invece, da anni stiamo legiferando in modo da concedere privilegi. Oggi ci troviamo davanti ad una situazione confusa e difficile, una situazione che noi stessi abbiamo provocata. Ne consegue la necessità, per noi, di esaminare il problema con tutte le nostre energie e correggere gli errori. È nostro dovere di legislatori, che in passato hanno creato una situazione di ingiustizia, di rimediare a questa situazione.

Qualche nostro collega ha detto che simili situazioni debbono essere evitate per l'avvenire. Saggio della passata esperienza, mi limito ad augurarmi che ciò non avvenga più, tuttavia, resta il fatto che per ora è necessario provvedere alla situazione esistente.

Si è parlato di sanatoria, ma non è, purtroppo, tutta sanatoria. Sanatoria vuol dire dare legittimità a ciò che è illegittimo: e questo passi pure! Ma qui si creano nuove situazioni di privilegio!

Però, noi abbiamo dato mandato ad alcuni nostri colleghi, particolarmente competenti, di esaminare con attenzione la materia e farci delle proposte. Ora, se questo che ci è stato presentato rappresenta un testo concordato, io aderisco a ciò che è stato fatto da chi ha studiato più profondamente di me il problema. Ma è evidente che, se si vuole apportare ancora emendamenti sul testo concordato, mi riservo anch'io ampia facoltà, dovendosi intendere riaperta la discussione su tutti i problemi di fondo.

TESAURO. Sono molto perplesso nel prendere la parola, soprattutto perché non ho studiato a fondo il problema, per quanto riguarda i mezzi da adottare per la sua risoluzione.

L'onorevole Pitzalis e, in forma più vellutata. l'onorevole Ermini hanno giustamente posto l'accento sul fatto che è scorretto, in Parlamento, dopo avere espletato un concorso alla stregua di determinate norme di legge, correggere i risultati, sostanzialmente per inserire una nuova disposizione legislativa. Però, devo dire con grande franchezza che, prima di pronunciarmi su questa pretesa scorrettezza che si starebbe per commettere, ho il dovere di pormi questo quesito: è veramente vergine la situazione? Cioè, ci troviamo veramente di fronte ad una legge che è stata rigorosamente applicata e che verrebbe ad essere manomessa solo per quel che riflette i risultati?

Io ne dubito. E ne dubito perché l'amministrazione, in sede di esecuzione della legge, ha avuto molti sbandamenti, molte perplessità. Le commissioni sono andate rettilinee al risultato, ma l'amministrazione ha sbandato.

In questa situazione di ondeggiamento della pubblica amministrazione si è inserito poi il Consiglio di Stato: e noi ci inchiniamo dinanzi al massimo organo giurisdizionale amministrativo, che però ha preso una decisione veramente paurosa per le sue conseguenze: ha aperto delle porte che sono dei portoni, dei portoni che sono cancelli.

L'amministrazione, di fronte a questa sentenza del Consiglio di Stato, ha ondeggiato ancor di più ed ha finito per allargare maggiormente le porte. Il Consiglio di Stato si era fermato a mezza via; l'amministrazione ha interpretato il pensiero del Consiglio di Stato, seguendo l'Avvocatura dello Stato, quanto mai larghissima, ed ha applicato la legge in un certo modo.

Giunti a questo punto, onorevoli colleghi, se si trattasse di modificare le risultanze derivanti dalla pura e semplice applicazione di una legge, io direi un no reciso. Ma, quando mi trovo dinanzi a un risultato già manomesso, di fronte a un risultato in cui la legge è stata violata nella maniera più feroce che si possa immaginare, io dico: facciamo del nostro meglio. Si tratterà di limiti.

E vengo subito al punto che è stato affrontato dal collega Lozza. Io non sono per gli eccessi e, quindi, prima di accogliere quel principio, ho bisogno di riflettere. Però devo dirvi anche, a proposito di quella proposta, che un fondamento di vero c'è, perché non bisogna guardare i risultati solo attraverso i numeri. Numeri significano applicazione di disposizioni legislative; numeri significano anche una valutazione che è stata fatta con determinati criteri, in base a determinate disposizioni, da una commissione. Quindi, io non sarei nemmeno per respingere a priori il principio prospettato, ma mi limiterei ad esortare perché non si ecceda. Facciamo quanto è necessario per riparare un'ingiustizia, ma non seguiamo lo stesso criterio che ha seguito l'amministrazione nella scia del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato.

COTTONE. Nella mia qualità di membro del Comitato ristretto, vorrei ristabilire la verità dei fatti.

Come componenti del Comitato ristretto, noi abbiamo avuto l'incarico di esaminare 5 proposte di legge e di coordinarne il contenuto. Ciò vuol dire che non avevamo avuto l'incarico di fare l'esame di tutti gli atti della pubblica amministrazione, risalendo ai precedenti della situazione determinatasi.

Ho ascoltato le osservazioni del collega Lozza: avrei preferito che il collega Lozza le avesse fatte in sede di Comitato ristretto.

Ora, dico subito al collega Lozza che 10 posso accettare come apprezzabili quelle osservazioni sul piano logico ed umano, ma non sul piano del diritto: quando un criterio è stato accettato, che esso sia più o meno opinabile non conta; se mai, si potrà rivedere la materia in altra occasione e riformare tutto il criterio che presiede alla valutazione dei titoli e dei punteggi.

Ma qui ci troviamo di fronte a un testo che i. Comitato ristretto ha già concordato e che ora è sottoposto al giudizio della Commissione. Io sarei del parere di bloccare la discussione per evitare ulteriori apprezzamenti sulla natura e sull'atteggiamento tenuto dall'amministrazione, ed esaminare la proposta, già concordata, con l'eccellente modifica proposta e accettata da tutti i componenti: la modifica all'articolo 2, che prevede l'estensione a pochissimi altri elementi che hanno partecipato al concorso B-4 e che si trovano nelle stesse condizioni dei combattenti.

Comunque, è bene sentire il parere del Governo, parere che mi auguro favorevole al testo concordato, per il quale abbiamo tenuto conto di tre principi fondamentali: 1°) venire incontro alle aspettative legittime di coloro che hanno partecipato ad un concorso superandone le prove; 2°) sanare la questione che è veramente antipatica, dei combattenti con 6′10 scartati dal concorso per non aver presentato la dichiarazione integrativa; 3°) porre l'Amministrazione in condizioni di reperire quanti più posti disponibili, senza ledere i diritti di coloro che hanno voluto partecipare al concorso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sul testo presentato dal Comitato ristretto.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo deve rilevare che si sono concordate le cinque proposte di legge, inserendo nel nuovo testo le richieste di ognuna di esse, in modo da mettere d'accordo tutti i proponenti.

In questo Comitato ristretto il Governo non ha avuto alcuna ingerenza, e non può essere d'accordo sulla sistemazione prospettata, in quanto essa aprirebbe una falla di proporzioni tali da non trovare riscontro nel passato.

Cito per esempio un solo particolare: quello del concorso per titoli. Questa Commissione su questo punto ha tenuto sempre fermo il punto che il concetto di idoneità non vale nei concorsi per soli titoli e che quindi non può essere bandito alcun concorso per titoli con graduatoria ad esaurimento L'ultima conferma del principio l'abbiamo avuta esaminando la legge sull'Educazione fisica, quando, ad un certo punto, trattandosi di dare una sistemazione agli insegnanti di educazione fisica incaricati e dovendosi scegliere tra un concorso per titoli ed esami ed un concorso per soli titoli, la Commissione, scegliendo il concorso per soli titoli, rinunciò alla graduatoria ad esaurimento, che avrebbe potuto sussistere con altro tipo di concorso.

Nel caso in esame, invece, si sostiene – in contrasto coi principi riconfermati in tutte le occasioni – il concetto del concorso per titoli a favore non già della gente che chiede il pane – e questo potrebbe essere apprezzabile – che ha bisogno di guadagnarsi il necessario per vivere, bensi di gente che senza aver vinto alcun concorso, oggi pretende di entrare egualmente nell'Amministrazione con mansioni direttive.

Questa è l'aberrazione che si sta realizzando con questa legge. Ora, anche dopo i richiami da parte della stampa e dell'opinione pubblica rivolti in questi u'timi tempi contro il dilagare della leggerezza e della faciloneria nel conferimento dei posti di insegnamento – e la responsabilità, come diceva l'onorevole Franceschini, è sempre naturalmente ed esclusivamente del Ministero – il Ministero della pubblica istruzione è dell'avviso che se disposizioni di questo genere debbono essere approvate, esse debbano passare sotto la responsabilità piena ed intera del Parlamento c con la netta opposizione da parte del Ministero stesso.

Questo per quanto si riferisce alla parte relativa al concorso per titoli. Per il resto ci sono alcuni ritocchi, per nulla eccezionali che rappresentano un avvicinamento, per estensione analogica, a decisioni già prese e quindi accettate.

Sugli articoli 1 e 2 della proposta Buzzi, che sono rimasti articoli 1 e 2 del testo concordato, il Governo è pienamente d'accordo. Sugli altri articoli il Governo è nettamente contrario, specie per il concorso per soli titoli.

Detto questo non sarebbe neppure il caso di rispondere ad alcuni interventi degli onorevoli colleghi. Voglio far rilevare solamente all'onorevole Lozza, il quale perora la causa dei candidati al concorso per titoli dicendo che si tratta di uomini sperimentati, che, se sono veramente tali, hanno dinanzi un concorso aperto, riservato ai direttori incaricati; e quelli che hanno potuto dar prova delle loro capacità direttive possono avere titoli particolari di valutazione.

Vi è poi un'affermazione dell'onorevole Lozza che mi ha colpito. Egli ha detto che basta poco ormai per comprendere tutti i casi, ii che significherebbe che tutti coloro che hanno pagato la fassa per partecipare al concorso del 1948, sarebbero dichiarati vincitori.

LOZZA. Faccio osservare che non intendevo dire questo.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Un'altra obiezione riguarda le questioni sollevate in merito al conteggio dei punti che, se si analizza bene, si può far tornare nella maniera più vantaggiosa per i candidati, distinguendo in varia maniera le prove orali da quelle scritte. Di questo passo si può dire che andiamo all'infinito.

Ora io credo che un atto di liberalità si possa fare nei confronti di coloro che aspirano al modesto posto di insegnante, ma non di coloro che pretendono un posto direttivo. Per questo ritengo che la Commissione dovrebbe vagliare bene tutti gli elementi prima di approvare questa legge destinata a sistemare con dei sistemi eccezionali alcuni elementi ai posti direttivi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura dell'articolo 1:

« I candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) autorizzato con αecreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e bandito con decreto ministeriale 26 luglio 1948, che abbiano riportato nelle prove scritte d'esame una votazione complessiva inferiore a sette decimi (70/100) e non meno di sei decimi (60/100) in ciascuna prova, sono ammessi a sostenere gli esami orali.

I candidati che avranno superato le prove d'esame saranno iscritti in una graduatoria di merito in aggiunta alla graduatoria generale pubblicata con decreto ministeriale 8 agosto 1955 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 20 ottobre 1955) ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« La disposizione di cui al comma ultimo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, non si applica nei confronti di quei partecipanti al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello

#### LEGISLATURA II — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1957

Stato 21 aprile 1947, n. 373, e bandito con decreto ministeriale 26 luglio 1948, i quali, pur avendo sostenuto con esito favorevole le regolari prove d'esame scritte e orali, siano stati successivamente esclusi dalla graduatoria ir. virtù della disposizione stessa ».

Pongo in votazione l'articolo fino alle parole (denominato A-2).

(È approvato).

L'onorevole Cottone propone a tal punto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo le parole: (denominato A 2) aggiungere: ... e del concorso a 112 posti di direttore didattico (denominato B-4).

BUZZI, Relatore. Nel caso di approvazione dell'emendamento occorrerà in sede di coordinamento citare anche il decreto col quale è stato bandito questo secondo concorso mettendo la frase: « banditi rispettivamente ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Cottone.

(È approvato).

Pongo in votazione le restante parte dell'articolo.

(E approvata).

A questo punto, data l'opposizione del Governo, riterrei opportuno sospendere la seduta per dare la possibilità di un più approfondito esame degli articoli successivi. Ad ogni modo de lettura dell'articolo 3:

« Il secondo comma dell'articolo unico della legge 6 luglio 1956, n. 705, è sostituito dal seguente:

« ad essi saranno riservati la metà dei posti comunque vacanti e un terzo di quelli d nuovo istituzione ».

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sull'articolo 3 crede che non valga la pena di insistere: esso crea per l'Amministrazione un grave imbarazzo perché la formula: «... dei posti comunque vacanti » comprende i posti destinati all'assegnazione ai vincitori di concorsi già banditi, e non mi pare sia possibile occupare posti già accantonati per concorsi, a meno che non si specifichi che questi vengono esclusi. Non sarà inopportuno ricordare che su questo punto esiste l'opposizione dell'Amministrazione, ampiamente documentata.

BADALONI MARIA. Si potrebbe inserire con un emendamento, dopo le parole « ... comunque vacanti », la frase: « ... fatta eccezione per i posti messi a concorso »

LOZZA. Debbo ricordare che in occasione della formulazione di questo articolo abbiamo tenuto presente che, in occasione dell'approvazione della legge D'Ambrosio era stato presentato un ordine del giorno in cui era detto che i posti messi a concorso dovevano essere accantonati. Tale ordine del giorno rimane sempre valido.

BUZZI. Nella formulazione dell'articolo, la frase « comunque vacanti » era intesa a lasciare all'Amministrazione una maggior larghezza. Se ora si vuole precisare l'intangibilità dei posti messi a concorso, non si potrà introdurre una eccezione generica, ma, si dovrebbero citare i 400 posti di cui al concorso per il 1º ottobre 1958, nonché quelli che saranno posti a concorso con quello del 1º ottobre 1959.

ROSSI PAOLO. Data la complessità della materia e la disparità di opinioni proporrei di sospendere la discussione degli articoli per un più approfondito esame dei medesimi, magari dalla stessa Commissione che ha redatto i testo concordato.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta d' lasciar evolvere la situazione e di riesaminare gli articoli sia la più sensasta.

PITZALIS. Io sono favorevole alla sospensione della discussione. Però la preoccupazione dell'Amministrazione – alla quale anche io mi onoro di appartenere – mi sembra non giustificata né giustificabile, perché penso che il concorso generale di cui si parla non si espleterà nemmeno nel 1958, in quanto che la correzione degli scritti, che si prevedeva ultimata entro il 30 ottobre, non lo sarà che a Natale, ritardando proporzionalmente le altre operazioni.

D'altra parte i precedenti storici ci dicono che l'Amministrazione ha interesse a prorogare quanto più possibile la definizione del concorso per motivi che non è il caso qui di accennare. Non bisogna quindi dimenticare che alla data di ultimazione del concorso i posti disponibi'i saranno certamente aumentati.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI